

Cos'è

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una **quota** data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall'articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità **può ancora essere richiesta** se **soddisfatti i requisiti** alla data del **31 dicembre 2011**.

A chi è rivolto

La pensione di anzianità può essere richiesta da coloro che soddisfano i requisiti richiesti al 31 dicembre 2011.

Come funziona

Decorrenza e durata

I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti, se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dei fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti previsti, se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La pensione di anzianità inizia a decorrere **dal primo giorno del mese successivo** allo scadere dei mesi di differimento appena indicati.

Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la **cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa** alle dipendenze di terzi.

L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Domanda

Requisiti

A partire dal 1° gennaio 2011, per i **lavoratori dipendenti** e **iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi**, è necessario raggiungere **quota 96** con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i **lavoratori autonomi**, invece, è necessario raggiungere **quota 97** con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Il **requisito minimo contributivo di 35 anni** per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell'età ma si deve possedere un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni.

Il diritto alla prestazione può essere **perfezionato** anche con **contribuzione estera maturata** in [paesi dell'Unione europea](#) o in [paesi extracomunitari convenzionati](#) con l'Italia. In tal caso, l'accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L'importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell'assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

Come fare domanda

La pensione di anzianità può essere richiesta **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.